

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4352 del 08/11/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA SOCIETA' AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & c. S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO BOVINO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CADEO (PC) , LOC. SANTA FAUSTINA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4460 del 07/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA SOCIETA' AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO BOVINO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CADEO (PC) , LOC. SANTA FAUSTINA.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza di AUA della Ditta **SOCIETA' AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S.** trasmessa dallo SUAP del Comune di Cadeo con PEC del 06/10/2016 (acquisita agli atti dell'Arpae con prot. n° 10847 del 06/10/2016), per l'attività di "allevamento bovino" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Carpaneto Piacentino, Località Santa Faustina;
- l'istanza di AUA rettificata con nuove dichiarazioni inviata dal SUAP con PEC del 2/11/2016 (prot. Arpae n. 12016). Tale istanza riguarda quindi i seguenti titoli abilitativi:
 - l'autorizzazione ad effettuare emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
 - la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il verbale del 27/10/2016 con il quale la Conferenza di servizi ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa in merito al progetto presentato;
- l'istanza del 13.9.2016 inviata dalla Ditta ad Arpae di aggiornamento dell'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera a seguito dell'entrata in vigore del DM 118/2016 riguardante i limiti di emissione del COT derivanti da impianti alimentati a biogas;
- la documentazione integrativa in data 02/11/2016 prot.n.0012861;

PRESO ATTO che la potenzialità complessiva indicata, per un totale di 1153 capi, è stata così definita:

TIPOLOGIA	N. CAPI
Vacche da latte	470
Rimonta	502
Vitelli	181

ATTESO CHE il presente atto viene adottato in previsione della realizzazione del nuovo ricovero per bovini e relative strutture accessorie che verrà autorizzato con apposito provvedimento;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 4/11/2016, acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi competenti, udite le precisazioni del rappresentante legale della Società, nonché le seguenti osservazioni:

- la stabulazione delle vacche da latte era stata precedentemente indicata su lettiera permanente mentre ora viene descritta come "lettiera inclinata". Il consulente precisa che è effettivamente utilizzata una lettiera permanente, ma che il risultato dei quantitativi dei reflui prodotti risulta quasi paragonabile

- la planimetria consegnata riporta la superficie delle trincee per gli insilati (1812 mq) differenti rispetto a quelle indicate nella relazione tecnica (1700 mq). Il consulente precisa che ha verificato le corrette dimensioni e sono quelle indicate nella relazione tecnica
- la stima del quantitativo di letame prodotto è inserito nell'impianto di digestione, è di 4420 mc/anno corrispondenti a 2870 tonn/anno. Il consulente ritiene tuttavia più corretto stimare il peso di detto materiale utilizzando i parametri proposti nella tabella 1 Allegato I del Reg.to Reg.le n. 1/2016, pari a 3601 tonn/anno;
- il quantitativo totale di acque meteoriche raccolte dalle trincee, indicato a pag 3 della relazione, e del percolato ivi prodotto, sono stati indicati erroneamente: il consulente chiarisce che sono meri errori di battitura e che le acque raccolte dalle trincee (aventi superfici totali di 2428 mq) ammontano a 850 mc/annui e il percolato convogliato è stimabile in 97 mc/anno
- non è stato fatto più alcun cenno alle acque meteoriche raccolte dai piazzali che, nei precedenti documenti, sono state stimate in 406 mc/anno. Il sig. Gandolfi dichiara che attualmente è presente un pozzetto di raccolta dotato di pompa che rilancia le acque delle trincee e dei piazzali antistanti nell'impianto di trattamento
- nell'indicazione della capacità netta delle vasche di contenimento del digestato chiarificato, è stato considerato un franco di sicurezza di 30 cm, da cui si desume una capacità netta di 4691 mc, mentre il Reg.to Reg.le n. 1/2016 richiede venga garantito il 10% di franco, da cui deriva una capacità netta delle vasche di 4444 mc.

ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta **SOCIETA' AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S.** - per l'attività di "allevamento bovino" svolta nello stabilimento in oggetto - dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

VERIFICATO ALTRESÌ in sede di conferenza di servizi che:

- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici, vengono trattate mediante un degrassatore, una fossa Imhoff e un filtro percolatore anaerobico (avente potenzialità pari a 9 A.E.);
- lo scarico di acque reflue domestiche, in uscita dal filtro percolatore anaerobico, recapita nel corpo idrico superficiale "canale interpodereale" confluyente nel canale Segno;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SOCIETA' AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S.** (C.F. 00156720336) - avente sede legale in Comune di Carpaneto P.no (PC) Loc. Zena Bertoncella n° 36 - per l'attività di "allevamento bovino" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cadeo (PC), Loc. Santa Faustina. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 GRUPPO COGENERATORE 1 – POTENZA 250 KWE

Portata massima	940	Nm ³ /h
Durata massima annua	8300	ore/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
materiale particolato	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili escluso il metano (espressi come Ctot)	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	450	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	10	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE E2 GRUPPO COGENERATORE 1 – POTENZA 250 KWE

Portata massima	940	Nm ³ /h
Durata massima annua	8300	ore/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
materiale particolato	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili escluso il metano (espressi come Ctot)	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	450	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	10	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE E3 TORCIA DI EMERGENZA

Altezza minima	6,5	m
----------------	-----	---

- a) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- c) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;

- d) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- e) nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- f) nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- g) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- h) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- i) Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- j) Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni;
- k) Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, al Comune e ad ArpaE gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- l) il combustibile utilizzato negli impianti generanti le emissioni E1 ed E2 (biogas) deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- m) deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene;
- n) i camini di emissione di E1 ed E2 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- o) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - metodo UNI 9969, UNI EN 15058 o analizzatori a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - metodo riportato in allegato al D.M. 25.8.2000 per la determinazione dell'**acido cloridrico** e ione cloro (espressi come HCl);
 - per il controllo del rispetto del limite di emissione dei **composti organici volatili espressi come Ctot** il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello contenuto nelle norme UNI EN 12619;
 - per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di azoto** i metodi di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi sono quelli riportati in allegato al D.M. 25.8.2000 oppure con analizzatori a celle elettrochimiche, IR, FTIR;
 - per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di zolfo** i metodi di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi sono quelli riportati in allegato al D.M. 25.8.2000 oppure con analizzatori a celle elettrochimiche, IR, FTIR;
- p) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- q) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1 ed E2 e dovranno avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;

- r) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae nodo di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- s) deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni a partire dal rilascio dell'atto autorizzativo. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per questo ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati alla Autorità competente. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Arpae prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati ad Arpae nodo di Piacenza. Qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati;
- t) il termine ultimo di messa in esercizio e a regime delle nuove strutture zootecniche è fissato al 31.12.2017;
- u) la data di messa in esercizio deve essere preventivamente comunicata ad Arpae con un anticipo di almeno 15 giorni;
- v) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo al Comune ed ad Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "Canale interpodereale " confluyente nel canale Segno le seguenti prescrizioni:
- a) l'immissione dello scarico nel corpo recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso
- b) venga previsto per il filtro percolatore, almeno una volta all'anno, lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento;
- c) lo smaltimento dei fanghi provenienti dalla fossa Imhoff, dal degrassatore e dal controlavaggio del filtro dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e senza provocare danni ambientali
- d) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consistere in un agevole campionamento delle acque reflue;
- e) dovrà essere preventivamente comunicato al Comune di Cadeo, all'ARPAE ed all' AUSL di Piacenza ogni modifica delle modalità di scarico e /o dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche rispetto a quanto agli atti;
4. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
- a) il funzionamento dell'impianto di digestione e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta:

Biomassa	Quantità tonn/anno
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame con acque di mungitura, meteoriche e percolati 16053 tonn, letame 3601 tonn)	19654
PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (insilato di mais 4000 ton e tritcale 750 ton)	4750
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E	nessuno

AGROINDUSTRIALI	
TOTALE	24404
ALTRE ACQUE REFLUE (piovane)	864

- b) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/11 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- c) al momento della messa in esercizio dell'ampliamento in progetto deve presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, mediante il portale web Gestione Effluenti. Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni. Si ricorda, infatti, che alla scadenza del titolo che dimostra la disponibilità dei terreni utilizzati per lo spandimento del digestato, la cui durata non può comunque essere inferiore a due anni, cesserà l'efficacia dell'autorizzazione stessa qualora nei 60 giorni antecedenti non sia stato presentato un ulteriore titolo che comprovi la disponibilità per un ulteriore arco temporale. Medesima clausola è prevista per quanto attiene la disponibilità della struttura di contenimento del digestato solido posta in loc. Santa Bibbiana;
- d) devono essere osservati i contenuti del Piano di monitoraggio delle masse gestite, integrato con l'illustrazione delle modalità e delle frequenze del controllo quali-quantitativo delle biomasse inserite e del digestato ottenuto (solido e liquido), i cui risultati devono essere tenuti in azienda a corredo dell'apposito Registro di cui al punto 5 della DGR 1495/2011, in concomitanza con la redazione del PUA (entro il 31 marzo di ogni anno). Per quanto riguarda il controllo dei volumi dovranno essere individuati tutti i punti di misura (input – output), utilizzando metodologie agevolmente verificabili e, per quanto riguarda il monitoraggio qualitativo del digestato;
5. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento (fossa Imhoff, degrassatore e filtro percolatore) o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - che, per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D. Lgs 152/2006, dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Reg.to Reg.le n. 1/2016 e della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4.), dalla DAL 51/2011 e dalla DGR 1495/2011 della Regione Emilia Romagna;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.